



TRIBUNALE DI MATERA
PRESIDENZA

Matera, 14 dicembre 2020.

Prot. 4352/2020.

Spett. Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Filiale di Matera
(all'attenzione del dr.ssa Di Cagno - rif. PEC 30-11-2020)

Spett. Istituto bancario Sanpaolo Filiale di Matera

Spett. BNL BNP Paribas Filiale di Matera

Spett. Banca Popolare di Bari Filiale di Matera

Spett. BPER Banca popolare Emilia Romagna
Filiale di Matera

Spett. UBI Banca Filiale di Matera

Spett. UNICREDIT Banca Filiale di Matera

Spett. Banca Credito Cooperativo Cassano delle Murge
Filiale di Matera

Spett. BCC Alberobello e Sammichele, Filiale di Matera

Spett. Banca Popolare pugliese Filiale di Matera

Spett. BCC Basilicata Filiale di Matera

e p.c.: a tutti i magistrati dell'Ufficio

All'UIF - Unità di Informazione Finanziaria
presso la Banca d'Italia - Roma

Al Consiglio Superiore della Magistratura
Ufficio Studi

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello - Potenza

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica - Potenza

Al Sig. Procuratore della Repubblica di Matera

Al Sig. Presidente del C.O.A. di Matera

Al Sig. Presidente dell'Ordine dei commercialisti di Matera

Al Sig. Presidente del Consiglio Notarile di Matera

Oggetto: inapplicabilità della normativa antiriciclaggio alle attività bancarie svolte per ordine dell'Autorità giudiziaria, nei procedimenti giurisdizionali.

Sono pervenute richieste di alcune banche di comunicare le generalità dei soggetti che sarebbero da considerare "titolari effettivi" dei rapporti bancari accessi nell'ambito di procedimenti esecutivi, ovvero di altra natura, pendenti innanzi a questo Tribunale, ipotizzandosi in alcune di esse che *titolare effettivo* dei rapporti accessi nelle procedure giurisdizionali sarebbe il presidente del Tribunale, ovvero il giudice titolare del procedimento.

Va chiarito che gli organi giudiziari, ma anche gli ausiliari del giudice, allorché compiono operazioni finanziarie su disposizione dell'Autorità giudiziaria, non sono mai considerabili né *clienti* né *titolari effettivi* ai sensi della normativa antiriciclaggio, per difetto dei presupposti di applicabilità della stessa.

Per l'art. 2, comma 1, del D.Lgs 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017 e da ultimo dal D.Lgs. 125/2019, <<Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo>>, ed il comma 2 stabilisce che <<Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza>>.

Come è evidente, per espressa enunciazione di legge, e delle direttive europee attuate, la funzione della normativa anti-riciclaggio è prevenire **l'uso** del sistema bancario e finanziario per finalità illecite.

Nelle operazioni economiche che avvengono a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giurisdizionale, di uno Stato dell'Unione o anche esterno, manca, per definizione – perché si tratta di operazioni di cui è già pre-definita la legalità e/o l'obbligatorietà – il presupposto che giustifica



2

l'applicazione della normativa antiriciclaggio, e cioè l'uso, ovvero il rischio di uso, del sistema finanziario per fini illeciti.

Le operazioni effettuate in sede di esecuzione civile, ovvero in sede fallimentare, o ancora in materia di gestione delle risorse di privati a tutela degli incapaci e dei minori, o dagli organi investiti dell'amministrazione di beni sequestrati in base alla normativa di prevenzione, derivano da un ordine dell'Autorità giurisdizionale, e dunque non è ravvisabile in esse alcuna finalità personale privata, potenzialmente illecita, che giustifichi il controllo antiriciclaggio.

Va evidenziato che ciò non significa che questi rapporti economici restino privi di controllo, perché – come è intuitivo ed ovvio – tutti i soggetti, che beneficiano degli effetti delle decisioni dell'Autorità giudiziaria, sono, in ogni caso monitorati quali utenti dei servizi bancari-finanziari, ai sensi della normativa antiriciclaggio, e su tutte le operazioni che intrattengono attraverso il sistema finanziario.

Quindi non sussiste alcun vuoto di controllo, mentre invece proprio l'estensione del controllo anche alle operazioni attuate nella fase giudiziaria costituirebbe una inutile duplicazione, che si attuerebbe applicando “etichette” meramente formali a soggetti che operano già sotto il controllo e con l'avallo della legge.

Non ha dunque senso estendere il sistema di controlli preventivi – che peraltro né le direttive europee né la normativa nazionale di attuazione contemplano come riferibile alle attività giurisdizionali o pubbliche, che fanno capo allo Stato – anche ai soggetti che compiono operazioni finanziarie e bancarie, per ordine ed in esecuzione di decisioni giudiziarie, nell'ambito di procedure giurisdizionali, proprio perché non operano mai in proprio e per finalità personali, e dunque non vi può essere utilizzo illecito del sistema finanziario.

Al di là della autonomia della Giurisdizione dal sistema amministrativo e finanziario, e della rilevanza costituzionale di tale autonomia e indipendenza, manca quindi nei suddetti procedimenti il presupposto che giustificerebbe l'applicazione del sistema di controlli preventivi di cui al D.Lgs. 231/2007, e cioè, come detto, il rischio d'uso illecito del sistema finanziario.

A riprova di quanto evidenziato, gli organi giudiziari non sono mai titolari dei rapporti economici su cui decidono, limitandosi ad accertare diritti patrimoniali delle parti, ed a disporre sull'amministrazione di patrimoni delle parti, e cioè di soggetti terzi rispetto agli organi stessi, ed a vigilare sulle operazioni demandate agli esecutori, di seguito indicati.

Nessun organo giudiziario, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, compie direttamente operazioni "in proprio", ma si limita, se del caso, a deliberare sulla regolazione di diritti, e l'attuazione delle decisioni è poi rimessa al titolare del diritto, oppure ad altro organo delegato per legge al loro compimento (Curatore fallimentare, professionista delegato alle vendite, custode giudiziario, etc.) nell'interesse esclusivo del titolare del diritto, e non certo dell'organo giudiziario.

Eguualmente, tutti gli organi ausiliari del Giudice (professionista delegato nell'esecuzione, custode, curatore fallimentare ovvero commissario liquidatore, etc. nel fallimento, ed altri ausiliari) non gestiscono fondi o beni per finalità personali, ma li amministrano su disposizione del Giudice, e nell'interesse della Giustizia, al fine di assegnarli ai soggetti di cui è stato accertato il diritto.


Quindi non possono essere assimilati, né i primi, né questi ultimi, alle figure di "cliente", ovvero di "titolare effettivo", (art. 1, c.2 lettere *f*) e *pp*), D.Lgs. 231 cit.), perché in tutti – organi giudiziari e ausiliari del giudice – manca l'interesse personale e la finalità di profitto personale, che giustificerebbe il controllo di prevenzione, e perché per tutte le operazioni compiute a monte vi è già un controllo di legalità, effettuato dalla Giurisdizione, che supera ed assorbe i controlli amministrativi.

Risulta pertanto fuori luogo, e *contra legem*, qualunque richiesta di inquadrare nelle figure di cui all'art. 1, c.2, D.Lgs. 231/2020, il presidente del Tribunale, ovvero il Giudice, ovvero anche gli ausiliari del Giudice.

In conclusione, la normativa anti-riciclaggio non è applicabile alle operazioni bancarie compiute per ordine del Giudice e nell'ambito di una procedura esecutiva o fallimentare, o comunque soggetta a controllo giudiziario, e neppure alle operazioni compiute da altri organi pubblici in applicazione di disposizioni di legge.

Tuttavia, anche qualora si volesse – illogicamente – ritenere applicabile la normativa antiriciclaggio alle operazioni effettuate per ordine o disposizione dell'Autorità giurisdizionale, in ogni caso sarebbe priva di fondamento la tesi della qualificabilità del Giudice o del presidente del Tribunale quale "titolare effettivo" del rapporto bancario o finanziario.

Gli organi giudiziari, infatti, non sono mai titolari dei rapporti economici su cui decidono, limitandosi ad accertare diritti patrimoniali delle parti, ed a disporre sull'amministrazione di patrimoni delle parti, e cioè di *soggetti terzi* rispetto agli organi stessi, ed a vigilare sulle operazioni



4

demandate agli ausiliari del giudice, i quali potrebbero al massimo considerarsi quali *esecutori*.

Costituisce una falsa prospettazione della questione sostenere che l'Ufficio giudiziario è titolare della procedura esecutiva, e quindi del conto corrente su cui vengono effettuate le operazioni ad essa connesse, anche perché è improprio l'uso del termine "titolare" qualora lo si voglia intendere come sinonimo di proprietario.

L'Ufficio giudiziario è investito della funzione giudicante e come tale è investito del procedimento, e ne è "titolare" nel senso funzionale del termine, non nel senso patrimoniale o privatistico. Il fatto che sia investito del procedimento, e debba decidere dei diritti in contestazione e del conflitto tra debitore e creditore, non significa di certo che gestisca risorse economiche proprie, né che sia "titolare delle risorse" oggetto di controversia: sarebbe un grossolano errore concettuale, prima ancora che giuridico, confondere i due aspetti.


E' sempre il patrimonio del debitore – nei limiti in cui residua dalla eventuale *mala gestio*, o semplicemente sfortunata gestione – ad essere oggetto delle domande dei creditori, e oggetto delle decisioni del Giudice.

Inoltre, qualora uno degli organi che operano nella giurisdizione dovesse essere considerato quale "*titolare effettivo*" del rapporto patrimoniale, perderebbe la veste indispensabile di "terzietà" – richiesta inderogabilmente per legge – rispetto alle posizioni patrimoniali gestite per le esigenze di giustizia, e si ingenererebbe una immediata incompatibilità con la funzione esercitata, con un paradossale corto-circuito del sistema, coinvolgendo l'incompatibilità chiunque altro subentrasse nella funzione.

Pertanto l'organo giudicante – e a maggior ragione il presidente del Tribunale, che rappresenta l'Ufficio ma non gestisce i procedimenti – non potrebbe mai rientrare:

– né nel concetto di "*cliente*", che la lettera *f*) dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 231 cit., definisce come <<il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;>>, perché in tale figura rientra il soggetto a nome del quale o per conto del quale, o a cui vantaggio, sono effettuate le operazioni finanziarie in attuazione di decisione dall'Autorità giudiziaria ;

– né nel concetto di "*esecutore*" che la lettera *p*) dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 231 cit., definisce come <<il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;>>, perché non è mai il giudice l'esecutore dei suoi provvedimenti, ma il privato che ne beneficia, oppure organi delegati per legge all'esecuzione;



5

– e neppure nel concetto di “*titolare effettivo*”, che la lettera *pp*) dell’art. 1, c.2, cit., definisce come <<la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.>>, perché qualunque operazione finanziaria sia eseguita per ordine del giudice, non è mai – evidentemente – compiuta nell’interesse o a beneficio del giudice medesimo, ma nell’interesse e a beneficio esclusivi della parte cui è stato riconosciuto il diritto, ed in danno della parte soccombente.

Per quanto concerne la posizione degli ausiliari della Giurisdizione, essi potrebbero rientrare esclusivamente tra gli “*esecutori*” previsti dalla lettera *p*) dell’art. 1 c.2 D.Lgs. 231/2007 cit., (cioè i soggetti <<delegati ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;>> (peraltro come osservato dalla Banca d’Italia, sia nel provvedimento del 3 aprile 2013 che in quello del 30 luglio 2019 – in G.U. n. 189/2019 – secondo cui “*I soggetti incaricati da un’ autorità pubblica dell’amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori*”).

Potrebbero quindi, tutt’al più, considerarsi *esecutori*:

a) gli organi delle procedure esecutive (professionista delegato alle vendite, custode giudiziario);

b) gli organi delle procedure fallimentari (curatore fallimentare, commissario liquidatore, commissario giudiziale), e delle procedure di sovraindebitamento (gestore della crisi e liquidatore, *ex art. 14bis L. 3/2012*);

c) i consulenti tecnici investiti dal giudice del compimento di determinate operazioni economiche su patrimoni altrui.

Ma tali ultime considerazioni presuppongono che la normativa anti-riciclaggio sia applicabile anche alle operazioni e ai rapporti bancari intrapresi per disposizione della Magistratura, il che non appare possibile, per quanto esposto all’inizio.

Conclusivamente, la normativa antiriciclaggio non è applicabile né alle operazioni economiche effettuate per disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nell’ambito dei relativi procedimenti, e neppure alle operazioni effettuate per legge da altri Organi pubblici – quale ad es. <<l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata>> (art. 110 D.Lgs. 6-9-2011 n. 159), ente con personalità giuridica di diritto pubblico – perché in tutti tali casi il potere di operare deriva dalla legge, e le forme e le finalità delle operazioni sono prestabiliti dalla legge: dunque non sussiste alcun rischio di uso illecito del sistema bancario-finanziario, e difettano i presupposti di operatività della normativa antiriciclaggio.



I controlli anti-riciclaggio sui soggetti che beneficiano delle predette operazioni, siano esse disposte dall’Autorità giudiziaria o da altre autorità pubbliche per disposizioni di legge, sono comunque effettuati sulle rispettive posizioni bancarie-finanziarie individuali, e quindi non si ravvisa l’utilità, oltre che la ragionevolezza, di estenderli anche al compimento delle attività dell’organo pubblico.

Ovviamente, occorre altresì evidenziare che non è consentito all’intermediario bancario o finanziario bloccare o interrompere le operazioni collegate alle procedure esecutive o fallimentari, che sono imposte dalla legge, e disposte dalla Autorità giudiziaria, altrimenti andrebbe incontro a responsabilità civili e penali.

Solo per completezza appare opportuno aggiungere che, qualora l’intermediario bancario o finanziario comunicasse alle Autorità di vigilanza, le generalità del giudice, o dell’ausiliario del giudice, indicandolo quale soggetto “*titolare effettivo*” di un rapporto economico, che il giudice si è limitato a giudicare e a regolare, e per il quale l’ausiliario si è limitato ad eseguire le disposizioni della A.G., commetterebbe un reato di falso, indicando una persona diversa dall’effettivo titolare (che non può non essere sempre colui nella cui sfera patrimoniale ricadono gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali), e violerebbe le prescrizioni della normativa antiriciclaggio, omettendo proprio di compiere l’identificazione del titolare “effettivo”, andando così incontro alle relative sanzioni.

L’esclusione dell’applicabilità delle verifiche antiriciclaggio ai rapporti bancari e finanziari accesi nell’ambito delle procedure giurisdizionali per disposizione della A.G., oltre a corrispondere alla logica ed alla *ratio* della normativa antiriciclaggio, per tutto quanto innanzi esposto, elimina in radice ogni problema.

Il Presidente del Tribunale
(*Giorgio Pica*)

